

Supplenze conferite sulla base delle graduatorie d'istituto al personale docente

Per ulteriori e dettagliate informazioni

RIVOLGITI

alle sedi SNALS - CONFISAL

I Dirigenti Scolastici utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto per conferire :

- a. supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
- b. supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti che si sono resi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Le graduatorie di circolo o di istituto sono formate, per ciascun tipo di posto e classe di concorso, da tre distinte fasce che vanno utilizzate in ordine di priorità:

- Prima fascia: vi sono inseriti, nello stesso ordine di punteggio e di preferenza, coloro che sono inclusi nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento;
- Seconda fascia: vi sono inseriti coloro che, in possesso di abilitazione, **non** sono inclusi nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento
- Terza fascia: vi sono inseriti coloro che sono in possesso di titolo di studio valido per l'insegnamento, ma non di abilitazione.

Per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto non è prevista la riserva di posti ai sensi della legge 68/99 in quanto tale obbligo è assolto attraverso le immissioni in ruolo e le supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

I Dirigenti Scolastici interpellano e convocano solamente i docenti inseriti nella graduatoria del loro istituto che sono nella condizione di accettare la supplenza individuati utilizzando la procedura informatica che rende possibile la visualizzazione della situazione di occupazione totale o parziale o di inoccupazione.

La stampa della porzione di graduatoria consultata per l'attribuzione della supplenza **deve** rimanere agli atti della scuola ed essere conservata nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.

Per le **supplenze inferiori ai trenta giorni** i Dirigenti Scolastici interpellano i destinatari delle supplenze e ne verificano la disponibilità utilizzando i recapiti indicati in ordine di preferenza nel modello B. Agli atti della scuola **deve** essere conservata traccia.

Per le **supplenze che si preannunciano di durata pari o superiori ai trenta giorni** i Dirigenti Scolastici devono effettuare la proposta di assunzione tramite telegramma o sms, con avviso di ricezione, o tramite e-mail, con avviso di ricezione. La proposta di assunzione deve contenere la data di inizio, la durata, l'orario settimanale e il termine tassativo entro cui deve avvenire l'accettazione. Nel caso che la comunicazione sia diretta a più persone deve indicare anche il giorno e l'ora della convocazione, l'ordine di graduatoria dei convocati e deve essere inviata con un preavviso di almeno due giorni rispetto la data di convocazione. Tale proposta condizionata di assunzione può essere positivamente verificata, oltre che con la presenza dell'aspirante alla convocazione, anche con l'accettazione telegrafica o via fax che pervenga entro l'ora e il giorno previsti per la convocazione. In quest'ultimo caso il docente, qualora la scuola gli comunichi telefonicamente il conferimento della supplenza, deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest'ultima comunicazione.

Per le **supplenze sino a dieci giorni nella scuola dell'infanzia e primaria** i Dirigenti Scolastici devono adottare le seguenti modalità:

- interpellare i destinatari delle supplenze durante la fascia oraria di reperibilità che va dalle 7,30 alle 9,00 utilizzando il recapito di telefono cellulare e/o fisso. La mancata risposta comporta l'immediato ulteriore scorrimento delle graduatorie.
- In caso di esito negativo, in quanto nel predetto arco orario nessuno abbia contestualmente accettato la supplenza, dalle ore 9,00 alle ore 10,00, possono essere prese in considerazione situazioni eventualmente lasciate in sospeso nella fase precedente (in quanto non è avvenuto un

contatto diretto con l'aspirante), attribuendo la supplenza al primo aspirante disponibile.

- Nella comunicazione in questione la scuola determina, in relazione alle caratteristiche di urgenza e al fine di garantire la massima celerità nella copertura del posto, il momento di effettiva presa di servizio dell'aspirante medesimo.

L'art. 8 del D.M. n. 131 del 13/6/2007 (Regolamento supplenze personale docente) prevede le seguenti sanzioni:

1. la **rinuncia** ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
2. la **mancata assunzione in servizio** dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
3. l'**abbandono** del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Per **le supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e primaria**, sempre l'art. 8 del D.M. n. 131 del 13/6/2007 prevede le seguenti sanzioni:

1. la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell'aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall'elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l'attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all'atto dell'interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi

titolo al completamento d'orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.

2. la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
 3. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
- Le sanzioni precedenti non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola. (Art. 8, comma 4 D.M. 13 giugno 2007, n. 131)

L'Art. 12 del D.M. 56/2009, considerato che la rinuncia ad una proposta di assunzione, nelle sue varie modalità, può derivare da comportamenti impliciti, precisa quanto segue:

- a) ai fini dell'applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una proposta contrattuale disciplinate dalla lettera b) punto 1 del art. 8 del Regolamento, la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario (telegramma, messaggio di posta elettronica, telefonata con risposta interlocutoria), equivale alla rinuncia esplicita;
- b) ai fini dell'applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una proposta contrattuale per le supplenze brevi sino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primarie di cui alla lettera c) punto 1 del art.8 del Regolamento, l'impossibilità di reperimento mediante il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso durante la fascia oraria di reperibilità (7.30 – 9.00) equivale alla rinuncia esplicita.

Si tenga presente che:

- Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto

di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre. (Art. 8, comma 2 D.M. 13 giugno 2007, n. 131)

- Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento. (Art. 8, comma 3 D.M. 13 giugno 2007, n. 131)
- E' consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell'avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.
- Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. (Art. 40, comma 2 C.C.N.L 29 novembre 2007).
- Nel caso ad un periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni (Art. 7, comma 5 D.M. 13 giugno 2007, n. 131).
- Qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo.
- Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile. (Art. 40, comma 3 C.C.N.L 29 novembre 2007).

- Per la sostituzione del personale docente con orario di insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva convenienza. (Art. 7, comma 6 D.M. 13 giugno 2007, n. 131).
- Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità. (Art. 7, comma 9 D.M. 13 giugno 2007, n. 131).

Riferimenti normativi:

C.C.N.L 29 novembre 2007

D.M. 13 giugno 2007, n. 131

D.M. 28 maggio 2009, n. 56